



# ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "I. OLIVETI – P. PANETTA"

C.F.:81002430809 - C.M.:RCIS02900L

E-MAIL RCIS02900L@ISTRUZIONE.IT- PEC: rcis02900l@pec.istruzione.it

FAX LICEO 0964/048013- FAX SEGRETERIA - 0964/048004

SITO WEB: [www.liceoclassico-oliveti.gov.it](http://www.liceoclassico-oliveti.gov.it)

SEDE LEGALE: LICEO CLASSICO: "I. OLIVETI"  
SUCCURSALE: IST. STAT. D'ARTE "P. PANETTA"  
SUCCURSALE: LICEO ARTISTICO "PITAGORA"

Via C. Colombo, 4 89044 Locri  
C/da Gnura Momma 89044 Locri  
Via Turati 89048 Siderno

Tel. 0964/048014 RCPC02901X  
Tel. 0964/048005 RCSL029021  
Tel. 0964/342647 RCSL02901X

Prot. n. 0001439/A10

Locri li, 16/04/2015

## DEFINIZIONE DELLE GRIGLIE DI VALUTAZIONE

I passaggi :

- 1.1 Ogni Dipartimento Disciplinare elabora gli obiettivi specifici di apprendimento, adottati e deliberati dal Collegio dei Docenti e a cui ciascun docente si attiene per la stesura della propria programmazione, poi proposta e deliberata dai consigli di Classe;
- 1.2 Ogni docente specifica, poi, nella propria programmazione annuale gli obiettivi specifici di apprendimento e i contenuti della disciplina e le metodologie di insegnamento;
- I diversi dipartimenti elaborano in modo puntuale i criteri di valutazione generali, declinati sugli indicatori caratteristici di ogni disciplina, definendo il valore della valutazione formativa e sommativa degli studenti.
- I singoli docenti adottano con efficacia le griglie di valutazione (valutazione motivata delle singole prove scritte e orali e proposta motivata di voto trimestrale/ intermedio / quadrimestrale)
- I Consigli di Classe deliberano il voto proposto da ogni singolo docente trimestrale/ intermedio / quadrimestrale.
- Griglia sintetica di valutazione ( prove orali e scritta) :

VOTO	GIUDIZIO SINTETICO	GIUDIZIO ANALITICO
2	<b>Nulla</b>	<i>Consegna non svolta</i>
3	<b>Scarso</b>	<i>Consegna svolta solo molto frammentariamente, con scarse competenze. Conoscenze quasi nulle</i>
4	<b>Gravemente insufficiente</b>	<i>Molto limitata la padronanza del linguaggio/delle abilità. Esposizione /esecuzione molto stentata e inefficace. Le lacune conoscitive e le incertezze logiche rendono l'argomentazione/il lavoro svolto frammentario e inefficace. Assenti o quasi la rielaborazione personale e la capacità di approfondire criticamente i contenuti proposti.</i>
5	<b>Insufficiente</b>	<i>Linguaggio/abilità non sempre appropriati e corretti. Esposizione/ esecuzione incompleta, faticosa o poco efficace. Una preparazione frammentaria rende l'utilizzo delle conoscenze incerto e non sempre è coerente l'argomentazione con la consegna. Superficiali e parziali l'approfondimento e la discussione/rielaborazione critica dei contenuti proposti.</i>
6	<b>Sufficiente</b>	<i>Linguaggio/ esecuzione essenziali e per lo più corretti. Esposizione non sempre fluida, ma coerente. Le conoscenze di base, per lo più adeguate, vengono utilizzate ai fini di un'argomentazione/ esecuzione semplice, ma coerente. E' presente qualche spunto di discussione critica sugli aspetti più rilevanti dei contenuti proposti.</i>
7	<b>Discreto</b>	<i>Linguaggi/ abilità appropriati e corretti. Esposizione/ esecuzione chiara e scorrevole. Sono sicure le conoscenze l'elaborazione è chiara ed efficace. I contenuti/le consegne proposte vengono rielaborate in modo articolato con lievi spunti critici.</i>

8	<b>Buono</b>	<i>Linguaggi/abilità appropriati e sempre corretti ed efficaci. Esposizione/esecuzione chiara/pulita, organica e scorrevole. Le sicure conoscenze in più ambiti vengono utilizzate proficuamente per un'argomentazione /elaborazione articolata, scorrevole ed efficace. I contenuti/le consegne proposte vengono rielaborate in modo articolato e personale con alcuni contributi critici significativi</i>
9	<b>Ottimo</b>	<i>Linguaggio/abilità ricchi ed appropriati ai diversi ambiti settoriali Esposizione/esecuzione sciolta/molto efficace. Le estese ed articolate conoscenze/competenze in molti ambiti consentono argomentazioni/elaborazioni complesse e dotate di senso critico. Ottima la capacità di ridiscutere con competenza i contenuti proposti.</i>
10	<b>Eccellente</b>	<i>Linguaggio/abilità ricchi appropriati e ottimamente adeguati ai diversi ambiti settoriali Esposizione/esecuzione sciolta/sicura/ricca e molto efficace. Le estese ed articolate conoscenze/competenze in molti ambiti consentono argomentazioni/elaborazioni complesse e dotate di senso critico, con approfondimenti personali. Ottima la capacità di ridiscutere con competenza i contenuti proposti, offrendo interpretazioni fondate ed originali.</i>

Nella valutazione finale quadrimestrale ai criteri di profitto appena enunciati, si devono aggiungere:

- la valutazione dell'interesse e dell'impegno dimostrati;
- il grado di partecipazione alla vita scolastica e il livello di autonomia dimostrata nelle scelte organizzative e nella gestione dello studio, la responsabilità nell'assolvere i compiti e nel rispettare i doveri della vita comunitaria.

Oltre alla tradizionale pagella Trimestrale / quadrimestrale, i singoli Consigli di classe ( considerato il lungo tempo che intercorre tra il primo periodo di valutazione e il secondo - pentamestre) predispongono una scheda di valutazione infraquadrimestrale, per informare la famiglia sull'andamento scolastico dello studente e agevolare così la comunicazione scuola-famiglia.

In sede di scrutinio finale il Consiglio di Classe delibera l'assegnazione dei voti e la conseguente

ammissione/non ammissione alla classe successiva

Sospensione del giudizio

Per le quinte classi, ammissione/non ammissione all'esame, secondo i criteri deliberati dal Collegio dei Docenti.

Quindi il Consiglio attribuisce il credito scolastico ad ogni alunno ammesso secondo i criteri deliberati dal Collegio dei Docenti e le tabelle del D.M. 99/09 che si allega.

#### **TABELLA A**

(Sostituisce la tabella prevista dall'articolo 11, comma 2 del D.P.R. 23 luglio 1998, n. 323, così come modificata dal D.M. n. 42/2007)

#### **CREDITO SCOLASTICO**

##### **Candidati interni**

Media dei voti	I anno Credito scolastico (Punti)	II anno Credito scolastico (Punti)	III anno Credito scolastico (Punti)
<b>M = 6</b>	3-4	3-4	4-5
<b>6 &lt; M ≤ 7</b>	4-5	4-5	5-6
<b>7 &lt; M ≤ 8</b>	5-6	5-6	6-7
<b>8 &lt; M ≤ 9</b>	6-7	6-7	7-8
<b>9 &lt; M ≤ 10</b>	7-8	7-8	8-9

## MODALITA' DI ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO E FORMATIVO - OPERAZIONI PRELIMINARI

- accertamento della sospensione del giudizio;
- identificazione della fascia di appartenenza in base alla media **M** dei voti, secondo la tabella ufficiale prevista dalla norma;
- voto di condotta.

Il credito è attribuito agli studenti in base alla media dei voti riportati sia nelle singole discipline sia nella condotta (comprendente anche l'assiduità della frequenza scolastica, l'interesse e l'impegno nella partecipazione al dialogo educativo) e ai seguenti indicatori:

- a) attività complementari ed integrative;
- b) crediti formativi presentati.

### ***Criteri e misura dell'attribuzione del Credito scolastico***

La media dei voti (assegnati nelle singole discipline e nella condotta) definisce la misura base del credito scolastico indicato nella corrispondente fascia della Tabella A allegata al DM 99/09. Il punteggio più alto della prevista banda di oscillazione in cui si colloca il credito è attribuito tenuto conto del seguente diverso modo con cui si combinano la frazione decimale delle media e gli altri tre indicatori di valutazione sotto definiti. Pertanto, sarà assegnato il punteggio più elevato della fascia operando secondo le modalità specificate nel quadro che segue:

Parametri :

#### **1. profitto**

**2. frequenza, interesse e impegno** alla partecipazione al dialogo educativo

**3. l'interesse** con cui l'allievo ha seguito **l'insegnamento della religione cattolica** o l'attività alternativa e il profitto che ne ha tratto (art. 3, commi 2 e 3 dell'O.M. n. 128 del 14 maggio 1999)

**4. partecipazione ad attività complementari ed integrative** (attività interne) e **crediti formativi esterni**

## CALCOLO DEL PUNTEGGIO AGGIUNTIVO

- In presenza di sospensione di giudizio sarà attribuito, in sede di integrazione dello scrutinio finale, il valore minimo previsto dalla banda di oscillazione di appartenenza.
- Nelle altre situazioni si prende in considerazione la media M dei voti di profitto valutando i seguenti casi:
  - a. media dei voti, uguale o superiore a 5 decimi oltre il voto minimo della rispettiva banda (es. 6.5, 7.55, ecc.), oppure superiore a 75 centesimi oltre il voto minimo (es. 6.77, 7.8, ecc.) -
  - b. positiva partecipazione al dialogo educativo, comprovata da un voto di condotta non inferiore a 8, assiduità nella frequenza, rispetto del regolamento di Istituto (assenze max 25, ritardi max 10, uscite anticipate max 10) compreso **l'interesse** con cui l'allievo ha seguito **l'insegnamento della religione cattolica** o l'attività alternativa
  - c. partecipazione riconosciuta e non episodica alle attività integrative ed extracurricolari organizzate dalla scuola (corsi di lingua, gruppo sportivo, teatro, PON ecc.)
  - d. crediti formativi certificati e che vengano riconosciuti dal consiglio di classe, ai sensi del D.M. 49/2000 (attività culturali e/o attinenti al corso di studi, certificazioni linguistiche, attività sportiva agonistica, attività di volontariato, corsi di formazione ...), con la condizione che si tratti di attività continuative o comunque non episodiche.

*Applicazione dei criteri*

### **Classi prime - seconde e terze del triennio**

- Attribuzione del punteggio più alto della banda automaticamente nel caso di media dei voti la cui parte decimale sia uguale o superiore a 75/100 (tenendo conto del voto di condotta - dell'assiduità della frequenza - dell'interesse e della partecipazione al dialogo educativo);
- Attribuzione del punteggio più alto della banda di appartenenza nel caso di media dei voti la cui parte decimale sia compresa fra 51 e 75 centesimi e presenza di un altro indicatore fra quelli sopra elencati, oltre l'assiduità della frequenza - il voto di condotta.
- Attribuzione del punteggio più alto della banda di appartenenza nel caso di media dei voti la cui parte decimale sia compresa fra 40 e 50 centesimi e presenza di altri due indicatori fra quelli sopra elencati, oltre l'assiduità della frequenza e il voto di condotta.
- Con media dei voti superiore a 9: attribuzione automatica del punteggio più alto della banda di appartenenza con l'indicatore dell'assiduità della frequenza e il voto di condotta superiore a 8 (otto).

PERTANTO:

- a. non si attribuirà il punteggio massimo della banda di oscillazione in presenza di media dei voti inferiore a 40 decimi (es. 6,39 - 6,28 - 6,01 ecc)

**b.** non si attribuirà il punteggio massimo della banda di oscillazione in presenza di assenze superiori a 25, di 10 ritardi e 10 uscite anticipate anche in presenza di una media dei voti superiore a 50 decimi o a 75 decimi. (In caso di deroga sulle assenze per presentazione certificati medici e/o giustificata per gravi motivi di famiglia, in presenza, comunque, dei ritardi e dell'uscite anticipate, si assegnerà il punteggio minimo della banda di oscillazione);

**c.** non si attribuirà il punteggio massimo della banda di oscillazione in presenza di un voto di condotta inferiore a 8 anche in presenza di una media dei voti superiore a 50 decimi o a 75 decimi.

**DEROGHE** conteggio assenze per validità dell'anno scolastico:

Ai fini della validità degli anni scolastici - compreso l'ultimo anno di corso - per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno **tre quarti** dell'orario annuale personalizzato. L'istituzione scolastica ha deliberato, per casi eccezionali, motivate e straordinarie **deroghe** al suddetto limite. Tale deroga è prevista **per assenze documentate e continuative**, a condizione che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati. Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale di Stato. Riferimento normativo: **Decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009 n. 122, art. 14, comma 7.** ( Liceo Classico : biennio 891 ore – triennio ore 1.023) ; Liceo artistico (biennio ore 1.123 ; - triennio ore 1.155) **DEROGHE :**

- malattia documentata – certificati medici per assenze continuative di almeno 5 giorni.
- Ospedalizzazione
- Viste specialistiche nel caso di malattie croniche
- Gravi motivi di famiglia debitamente documentati.

## **LA VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO**

L'art. 2 della Legge n. 169 del 2008 e le successive, Circolare Ministeriale n. 100 del 2009 e D.P.R. 22 giugno 2009, n. 122 introducono e regolamentano la valutazione del comportamento 4.

La valutazione del comportamento non ha funzione sanzionatoria ma formativa e considera:

- Atteggiamenti -
- Correttezza e coerenza nell'esercizio di diritti e adempimento di doveri -
- Modalità di partecipazione alla vita della scuola -

Essa non è necessariamente riferita a singoli episodi che hanno dato luogo a sanzioni disciplinari. Tale valutazione scaturisce da un giudizio complessivo di maturazione e crescita civile e culturale in ordine all'intero periodo cui si riferisce. Quindi tale valutazione, in scala decimale, misura: -- l'aderenza del comportamento dello studente alle norme di vita scolastica nonché ad un atteggiamento partecipativo, propositivo e di proficuo apporto alla crescita individuale e collettiva della comunità. -- Eventualmente tiene anche conto della capacità di rielaborare costruttivamente le sanzioni disciplinari. 4 D.P.R. 22 giugno 2009, n. 122 Regolamento per la valutazione degli alunni, Art. 7 che recita . “ La valutazione del comportamento degli alunni nelle scuole secondarie di primo e di secondo grado, ..., si propone di favorire l'acquisizione di una coscienza civile basata sulla consapevolezza che la libertà personale si realizza nell'adempimento dei propri doveri, nella conoscenza e nell'esercizio dei propri diritti, nel rispetto dei diritti altrui e delle regole che governano la convivenza civile in generale e la vita scolastica in particolare. Dette regole si ispirano ai principi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, e successive modificazioni. Il Collegio dei Docenti, in armonia con norme citate, ha individuato i seguenti indicatori e descrittori della valutazione del comportamento.

- **Frequenza e Puntualità -- Rispetto degli altri e dell'ambiente --Esecuzione degli impegni scolastici -- Partecipazione al dialogo didattico e alla vita della scuola**

## **CRITERI PER L'ATTRIBUZIONE DEL VOTO DI CONDOTTA**

- 1. **LEGALITA'** Si intende il rispetto delle norme civili generali, delle strutture e delle persone, nonché dei Regolamenti d'Istituto e di Disciplina
- 2. **PARTECIPAZIONE, IMPEGNO E COLLABORAZIONE** Si valutano gli atteggiamenti più o meno attivi e propositivi, la collaborazione con docenti e compagni, la partecipazione al dialogo educativo, alla vita di classe e d'istituto
- 3. **CONSEGNE E SCADENZE** Valuta la puntualità e la precisione nell'assolvimento dei compiti, l'attenzione e la cura del materiale scolastico individuale, il rispetto delle scadenze e delle consegne, la presenza in occasione di verifiche
- 4. **FREQUENZA E PUNTUALITA'** Si considerano il numero di assenze e/o di ritardi e uscite anticipate nonché la puntualità nel rispettare gli orari delle lezioni e del rientro in aula

# GRIGLIA CRITERI PER VOTO DI COMPORTAMENTO

## VOTO 10

In presenza degli indicatori sotto elencati:

- *rispetto scrupoloso del regolamento*
- *comportamento eccellente per responsabilità e collaborazione*
- *frequenza assidua alle lezioni e rispetto degli orari (massimo assenze 10 – massimo 2 uscite e 2 ritardi)*
- *interesse costante e vivo e partecipazione attiva alle lezioni*
- *adempimento sistematico dei doveri scolastici*
- *ruolo positivo e propositivo all'interno della classe*

## VOTO 9

In presenza degli indicatori sotto elencati:

- *rispetto scrupoloso del regolamento d'Istituto*
- *comportamento responsabile e disponibilità al dialogo educativo*
- *frequenza regolare alle lezioni ( massimo assenze 15 – massimo 3 uscite e 4 ritardi)*
- *interesse costante e partecipazione attiva alle lezioni*
- *rispetto proficuo delle consegne scolastiche*
- *ruolo positivo nel gruppo classe*

## VOTO 8

In presenza di almeno quattro degli indicatori sotto elencati:

- *frequenza regolare alle lezioni (massimo assenze 20 – massimo 5 uscite e 6 ritardi)*
- *attenzione e partecipazione costante alle lezioni*
- *rispetto puntuale delle consegne scolastiche*
- *interventi pertinenti durante lo svolgimento delle lezioni*
- *ruolo positivo nella classe*

## VOTO 7

In presenza di almeno quattro degli indicatori sotto elencati:

- *Rispetto idoneo del regolamento d'Istituto*
- *Frequenza quasi regolare (massimo assenze 25– massimo 7 uscite e 8 ritardi)*
- *Accettabile attenzione e partecipazione alle lezioni*
- *rispetto delle consegne scolastiche*
- *interventi durante lo svolgimento delle lezioni*

## VOTO 6

In presenza di almeno quattro degli indicatori sotto elencati:

- *ripetuti episodi di mancata applicazione del regolamento d'Istituto che abbiano dato origine ad ammonizioni con conseguente note disciplinari.*
- *sospensioni dalle lezioni di almeno tre giorni*
- *mancato rispetto delle consegne scolastiche*
- *disturbo reiterato del regolare svolgimento delle lezioni*
- *frequenza irregolare (massimo assenze 30– massimo 10 uscite e 10 ritardi)*
-

## VOTO 5

**In presenza di almeno quattro degli indicatori sotto elencati:**

- *infrazioni gravi che comportino una situazione di pericolo per l'incolumità dell'alunno stesso e degli altri (es. allontanamento arbitrario dalla scuola – allontanamento senza autorizzazione dalla classe – uso improprio delle scale anti-incendio ecc.).*
- *continuo e ripetuto disturbo del regolare svolgimento delle lezioni;*
- *numerose note disciplinari registrate in forma scritta sul registro di classe che potrebbero comportare la sospensione dalle lezioni;*
- *comportamento scorretto nei confronti dei docenti, dei compagni e del personale ATA;*
- *irregolare frequenza alle lezioni;*
- *manca di impegno e di responsabilità nei confronti dello studio delle diverse discipline.*

***Il voto 5 in condotta comporta la non ammissione alla classe successiva e si applica solo in presenza di reiterati comportamenti scorretti e irresponsabili.***

Il D.P.R. 22 giugno 2009, n. 122 stabilisce i casi in cui è attribuita la valutazione insufficiente (cinque decimi) nel comportamento, che comporta automaticamente la non ammissione agli esami o alla classe successiva

**IL DIRIGENTE SCOLASTICO**  
( Prof.ssa Giovanna Maria Autelitano)

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93*

## **Decreto Ministeriale n. 99**

### **Criteri per l'attribuzione della lode nei corsi di studio di istruzione secondaria superiore e tabelle di attribuzione del credito scolastico**

#### **IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA**

Roma, 16 dicembre 2009

**Visto** il Testo Unico, di cui al Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297;

**Visto** il D.L.vo 30 luglio 1999, n. 300, concernente la "Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59";

**Visto** il Decreto-legge n. 181 del 18 maggio 2006, convertito, con modificazioni, nella legge n. 233 del 17/7/2006;

**Vista** la Legge 10 dicembre 1997, n. 425, recante disposizioni per la riforma degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore;

**Vista** la legge 11 gennaio 2007, n. 1, recante "Disposizioni in materia di esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore e delega al Governo in materia di raccordo tra la scuola e le università", che sostituisce gli articoli 2, 3 e 4 della legge 10 dicembre 1997, n. 425, in particolare l'art. 1, comma 1;

**Visto** il Decreto del Presidente della Repubblica del 23 luglio 1998, n. 323, per le parti compatibili con le disposizioni di cui alla legge 11-1-2007, n. 1;

**VISTO** IL D.M. 22 maggio 2007, n.42, concernente modalità di attribuzione del credito scolastico e di recupero dei debiti formativi nei corsi di studio di istruzione secondaria superiore ed annesse tabelle di attribuzione del credito scolastico;

**VISTO** IL D.M. 3 ottobre 2007, n. 80;

**VISTA** L'O.M. 5 novembre 2007, n. 92

**VISTO** il DPR 22 giugno 2009, n. 122 - Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni e ulteriori modalità applicative in materia, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, e, in particolare, l'articolo 6;

**TENUTO CONTO** che il DPR n.122 del 22 giugno 2009 è entrato in vigore il giorno 20 agosto 2009; che, pertanto, non è stato possibile dare esecuzione all'art. 14, comma 3, contenente le norme transitorie relative all'ammissione agli esami di Stato degli alunni per abbreviazione per merito, riferite agli anni scolastici 2008/2009, 2009/2010, 2010/2011 per evidente mancanza dei necessari tempi tecnici in relazione allo svolgimento dell'esame di Stato 2008/2009;

**CONSIDERATO**, per quanto sopra esposto, che l'applicazione della normativa transitoria di cui all'articolo 14, comma 3, del citato DPR n. 122/2009, si rende possibile solo a partire dal corrente anno scolastico; di modo che si ritiene che le disposizioni relative agli anni 2008/2009, 2009/2010, 2010/2011, previste nel medesimo comma 3, art. 14 DPR n. 122/2009, si devono intendere rispettivamente riferite agli anni scolastici 2009/2010, 2010/2011, 2011/2012;

**RAVVISATA** la necessità di modificare le tabelle A,B,C, allegate al citato DM n. 42/2007, già a suo tempo costituenti parte del DPR n. 323 del 23 luglio 1998 e previste dall'art. 11 del medesimo DPR n. 323/1998, modificate dal DM n. 42/2007, al fine di adeguarle alle previsioni del DPR 22 giugno 2009, n. 122 in materia di ammissione alla classe successiva e all'esame conclusivo del secondo ciclo dell'istruzione nonché all'esigenza di recepire nelle medesime la finalità di eccellenza di cui all'introduzione della lode prevista dall'articolo 1, capoverso art. 3, comma 6, della legge 11 gennaio 2007, n. 1;

**RAVVISATA** altresì la necessità di stabilire criteri uniformi per l'attribuzione della lode da parte delle commissioni esaminatrici;

Decreta

Art. 1

Attribuzione del credito scolastico

1. Nell'anno scolastico 2009/2010, la nuova ripartizione dei punteggi del credito scolastico, indicata nelle tabelle allegate al presente decreto, di cui costituiscono parte integrante, si applica nei confronti degli studenti frequentanti il terzultimo anno.

2. Nell'anno scolastico 2010/2011, l'applicazione si estenderà agli studenti della penultima classe e nell'anno scolastico 2011/2012 riguarderà anche quelli dell'ultima classe.

Art.2

Attribuzione della lode

1. Con l'attribuzione della lode, prevista dalla legge 11 gennaio 2007, n. 1 art. 1, capoverso art. 3, comma 6, la commissione di esame attesta il conseguimento di risultati di eccellenza negli ultimi tre anni del percorso scolastico e nelle prove d'esame.

Art. 3

Criteri per l'attribuzione della lode

1. La commissione, all'unanimità, può attribuire la lode a coloro che conseguono il punteggio massimo di 100 punti senza fruire della integrazione di cui all'art. 3, comma 6, della legge 10 dicembre 1997, n. 425 e successive modificazioni.

2. La lode può essere attribuita ai candidati di cui al comma 1 a condizione che: a) abbiano conseguito il credito scolastico massimo complessivo attribuibile senza fruire della integrazione di cui all'art. 11, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n. 323; b) abbiano riportato negli scrutini finali relativi alle classi terzultima, penultima e ultima solo voti uguali o superiori a otto decimi, ivi compresa la valutazione del comportamento.

3. Ai fini dell'attribuzione della lode, il credito scolastico annuale relativo al terzultimo, al penultimo e all'ultimo anno nonché il punteggio previsto per ogni prova d'esame devono essere stati attribuiti dal consiglio di classe o dalla commissione, secondo le rispettive competenze, nella misura massima all'unanimità.

4. Il credito scolastico, nei casi di abbreviazione del corso di studi per merito ai sensi del D.P.R. 22 giugno 2009, n. 122, art. 6, comma 2, è attribuito, per l'anno non frequentato, nella misura massima prevista per lo stesso dalla tabella A, in relazione alla media dei voti conseguita nel penultimo anno.

5. La commissione può attribuire la lode ai candidati di cui al D.P.R. 22 giugno 2009, n. 122, art. 6, comma 2 che conseguano il punteggio massimo di 100 punti senza fruire della integrazione di cui all'art. 3, comma 6, della legge 10 dicembre 1997, n. 425 e successive modificazioni.



6. La lode può essere attribuita ai candidati di cui al comma 5 a condizione che: a) abbiano conseguito il credito scolastico massimo complessivo attribuibile senza fruire della integrazione di cui all'art. 11, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n. 323; b) abbiano riportato negli scrutini finali relativi ai due anni antecedenti il penultimo solo voti uguali o superiori a otto decimi, ivi compresa la valutazione del comportamento.

7. Ai fini dell'attribuzione della lode ai candidati di cui al comma 5, il credito scolastico annuale relativo al terzultimo e al penultimo anno nonché il punteggio previsto per ogni prova d'esame devono essere stati attribuiti dal consiglio di classe o dalla commissione, secondo le rispettive competenze, nella misura massima all'unanimità.

#### Art. 4

##### Norme transitorie

1. Relativamente ai candidati agli esami conclusivi del secondo ciclo di istruzione a conclusione dell'anno scolastico 2009/2010, la commissione può attribuire la lode a coloro che conseguono il punteggio massimo di 100 punti senza fruire della integrazione di cui all'art. 3, comma 6, della legge 10 dicembre 1997, n. 425 e successive modificazioni, a condizione che: a) abbiano conseguito il credito scolastico massimo complessivo attribuibile senza fruire della integrazione di cui all'art. 11, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n. 323; b) abbiano riportato negli scrutini finali relativi all'ultima classe solo voti uguali o superiori a otto decimi, ivi compresa la valutazione del comportamento. Sempre relativamente ai candidati agli esami conclusivi del secondo ciclo di istruzione a conclusione dell'anno scolastico 2009/2010, ai fini dell'attribuzione della lode, il credito scolastico annuale relativo all'ultimo anno nonché il punteggio previsto per ogni prova d'esame devono essere stati attribuiti dal consiglio di classe o dalla commissione, secondo le rispettive competenze, nella misura massima all'unanimità.

2. Relativamente ai candidati agli esami conclusivi del secondo ciclo di istruzione a conclusione dell'anno scolastico 2010/2011, la commissione può attribuire la lode a coloro che conseguono il punteggio massimo di 100 punti senza fruire della integrazione di cui all'art. 3, comma 6, della legge 10 dicembre 1997, n. 425 e successive modificazioni, a condizione che abbiano conseguito il credito scolastico massimo complessivo attribuibile senza fruire della integrazione di cui all'art. 11, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n. 323; b) abbiano riportato negli scrutini finali relativi alla penultima e all'ultima classe solo voti uguali o superiori a otto decimi, ivi compresa la valutazione del comportamento. Sempre relativamente ai candidati agli esami conclusivi del secondo ciclo di istruzione a conclusione dell'anno scolastico 2010/2011, ai fini dell'attribuzione della lode, il credito scolastico annuale relativo al penultimo e all'ultimo anno nonché il punteggio previsto per ogni prova d'esame devono essere stati attribuiti dal consiglio di classe o dalla commissione, secondo le rispettive competenze, nella misura massima all'unanimità.

3. Nei casi di abbreviazione del corso di studi per merito ai sensi del D.P.R. 22 giugno 2009, n. 122, art. 6, comma 2, relativamente ai candidati che sostengono gli esami conclusivi del secondo ciclo di istruzione a conclusione dell'anno scolastico 2009/2010, la commissione può attribuire la lode a coloro che conseguono il punteggio massimo di 100 punti senza fruire della integrazione di cui all'art. 3, comma 6, della legge 10 dicembre 1997, n. 425 e successive modificazioni, a condizione che abbiano conseguito il credito scolastico massimo complessivo attribuibile senza fruire della integrazione di cui all'art. 11, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n. 323. Il voto di comportamento viene valutato con riferimento esclusivo al penultimo anno di corso. Sempre relativamente ai candidati anticipatori per merito che sostengono gli esami conclusivi del secondo ciclo di istruzione a conclusione dell'anno scolastico 2009/2010, ai fini dell'attribuzione della lode, il credito scolastico annuale relativo al penultimo anno nonché il punteggio previsto per ogni prova d'esame devono essere stati attribuiti dal consiglio di classe o dalla commissione, secondo le rispettive competenze, nella misura massima all'unanimità.

4. Nei casi di abbreviazione del corso di studi per merito ai sensi del D.P.R. 22 giugno 2009, n. 122, art. 6, comma 2, relativamente ai candidati che sostengono gli esami conclusivi del secondo ciclo di istruzione a

conclusione dell'anno scolastico 2010/2011, la commissione può attribuire la lode a coloro che conseguono il punteggio massimo di 100 punti senza fruire della integrazione di cui all'art. 3, comma 6, della legge 10 dicembre 1997, n. 425 e successive modificazioni, a condizione che: a) abbiano conseguito il credito scolastico massimo complessivo attribuibile senza fruire della integrazione di cui all'art. 11, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n. 323; b) abbiano riportato negli scrutini finali relativi alla terzultima e alla penultima classe solo voti uguali o superiori a otto decimi, ivi compresa la valutazione del comportamento. Sempre relativamente ai candidati anticipatari per merito che sostengono gli esami conclusivi del secondo ciclo di istruzione a conclusione dell'anno scolastico 2010/2011, ai fini dell'attribuzione della lode, il credito scolastico annuale relativo al terzultimo e al penultimo anno nonché il punteggio previsto per ogni prova d'esame devono essere stati attribuiti dal consiglio di classe o dalla commissione, secondo le rispettive competenze, nella misura massima all'unanimità.

5. Ai fini della attribuzione del credito scolastico, nei confronti dei candidati anticipatari per merito di cui al comma 3 si applica la tabella A allegata al D.M. n. 42/2007; nei confronti dei candidati anticipatari per merito di cui al comma 4 si applica la tabella A allegata al presente decreto.

6. Ai fini dell'attribuzione della lode, i candidati anticipatari per merito che sostengono gli esami conclusivi del secondo ciclo di istruzione a conclusione dell'anno scolastico 2011-2012 (a regime), oltre alle condizioni di cui al comma 4, devono avere riportato il voto di otto o superiore in ciascuna disciplina, ivi compresa la valutazione del comportamento, anche nei due anni antecedenti il penultimo.

**IL MINISTRO**  
MARIATELLA GELMINI